

CND IMPERIA E SANREMO
- Sede a Sanremo -

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023

APPROVATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI IMPERIA E
SANREMO SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

INDICE

1. Il sistema di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche

1.2. L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e al CNN

2. Analisi del contesto esterno e scopo istituzionale

2.1. I Consigli notarili distrettuali (CND)

2.2. I patrocini

2.3. Le collaborazioni con le Associazioni dei Consumatori

2.4. I pareri al Ministero della giustizia

2.5. Il Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative

3. Analisi del contesto interno

3.1. Il contesto organizzativo e la struttura del CNN

3.2. Assetto organizzativo

3.3. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CNN

4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del CNN

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CNN

6. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

6.1. La metodologia utilizzata

7. Le c.d. "misure obbligatorie" di prevenzione della corruzione

7.1. Codice di comportamento

7.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing

7.3. La rotazione del personale

7.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.

7.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti.

7.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001)

7.7. Astensione in caso di conflitto di interesse

- 7.8. *L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture*
- 7.9. *L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.*
- 7.10. *Rapporti tra il CNN e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti*
- 7.11. *La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità*

8. Obblighi di informazione

9. Modalità di aggiornamento del PTPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - SEZIONE I "TRASPARENZA"

Premessa.

- 1. Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI)**
- 2. Compiti del Comitato esecutivo**
- 3. Processo di attuazione degli obiettivi di trasparenza**
- 4. La sezione "Amministrazione trasparente"**
- 5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione**
- 6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili**
- 7. Accesso civico**
 - 7.1. *Le istanze di accesso civico "semplice"*
 - 7.2. *Come esercitare il diritto*
 - 7.3. *L'accesso civico "generalizzato"*

ALLEGATO "A" Catalogo dei rischi

ALLEGATO "B" Obblighi di pubblicazione del CNN e indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione

1. Il sistema di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione (legge n. 116 del 2009 e legge n. 110 del 2012), definisce i compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione e disciplina le misure finalizzate a limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi destinate alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti esercenti pubbliche funzioni o attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile, finalizzata all'inasprimento delle misure di contrasto alla corruzione.
- In tal senso è intervenuta, da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Tale legge estende ai delitti di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico di influenze illecite la disciplina delle operazioni sotto copertura, prevedendo, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di impedire che determinati soggetti, ritenuti particolarmente indegni, possano continuare ad avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
- L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

A seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l'introduzione, tra l'altro, del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. "FOIA" - freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la conseguente previsione nei PTPCT di una sezione dedicata alla trasparenza.

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 (PNA 2013), come aggiornato dalla medesima Autorità con la determina 12 ottobre 2015, n. 12 (agg. PNA 2015) e con il PNA 2016 (delibera 3 agosto 2016, n. 831), aggiornato con la delibera 22 novembre 2017, n. 1208 (agg. PNA 2017) e con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (agg. PNA 2018), la nozione di corruzione che si assume nel sistema di prevenzione dettato dalla predetta normativa, fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) potenzialmente ostativi rispetto al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nelle diverse edizioni del PNA ricomprende, infatti, non solo i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con il PNA 2015 viene confermata la definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA 2013, in un'accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) l'ANAC ha infine ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: "la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli."

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC, contiene, dunque, un concetto più ampio di corruzione, nel quale rilevano non solo il complesso dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo comunque a ciò obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contrasto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione stessa, attraverso l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) elaborato tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici individuati, dell'applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione della stessa.

Il PTPCT contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per la riduzione dei rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul processo di gestione del rischio (risk management) ossia sul sistema mediante il quale si misura o si stima il rischio e si sviluppano strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità, posti a fondamento dell'azione amministrativa;
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l'ANAC ha precisato come "Le misure di carattere soggettivo concorrano alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di

comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)”.

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato come la ratio sottesa alla legge 190/2012 e ai decreti di attuazione, sia quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del PTPCT, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1.2. L’applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e al CNN

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l’ANAC ha ritenuto “applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”. Nello specifico, è ivi stabilito che detti enti devono “predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”.

L’aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l’altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti.

Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/20196, è stato inoltre espressamente previsto che agli ordini professionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa.

Agli ordini e ai collegi professionali, peraltro, è dedicata un’apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l’ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

Il CNN è da tempo impegnato nella promozione dell’etica, della legalità e della trasparenza (si veda la deliberazione del CNN n. 2/56 del 5 aprile 2008 – in GU n. 177 del 30 luglio


2008 – concernente la definizione dei principi di deontologia professionale dei notai, che si ispira al Codice europeo di deontologia notarile) e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività (si veda il Regolamento del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Esecutivo, attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220).

Su tale aspetto si segnala inoltre come il sito web istituzionale del CNN (www.notariato.it) si configuri come una vera e propria “*interfaccia*” con l'utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile, e come essa contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CNN e della categoria, le informazioni utili a coloro che necessitano dell'intervento di un notaio.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di “informatizzazione del notariato” volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all'interno del PNA.

Il presente PTPCT delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dal CNN, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge, con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse del Consiglio stesso.

Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di analisi:



Secondo quanto previsto nel PNA 2019, l'Allegato 1 costituisce «l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corrottivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015».

L'Allegato 1 «diventa pertanto l'unico strumento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.) riportati nei precedenti PNA».

2. Analisi del contesto esterno e scopo istituzionale

Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Esso è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla l. 577/1949.

Il Consiglio nazionale del notariato:

- a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
- b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile;
- c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
- d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
- e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
- f) elabora principi di deontologia professionale.

2.1. I Consigli notarili distrettuali (CND)

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il Consiglio Notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri secondo il numero dei notai presenti nel Collegio eletti dai notai in esercizio appartenenti distretto; i componenti così eletti restano in carica tre anni.

Ogni anno un terzo dei Consiglieri scade dalla carica per compiuto triennio ed entro il mese di febbraio si vota per rinnovarlo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il presidente, il segretario e il tesoriere.

Il CND oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

- vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

2.2. I patrocini

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte del CNN verso iniziative di particolare valore professionale, culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale ed economico, promosse da soggetti terzi, pubblici e privati, attinenti agli ambiti di intervento e coerenti con la funzione e le finalità del CNN e la valorizzazione del ruolo del Notariato.

Viene concesso dal CNN in base ad un Regolamento approvato nel 2011.

Dal 2007 ad oggi il Notariato ha concesso il Patrocinio e collabora con 88 Associazioni e dal 2009 sono stati organizzati circa 300 incontri informativi sui lasciti testamentari.

In questi ultimi anni si sono notevolmente incrementati i rapporti con il mondo degli enti non-profit e ciò ha comportato per il CNN - attraverso il suo Ufficio Comunicazione e la Commissione Terzo Settore - una sempre maggiore collaborazione ai loro progetti di campagne sui lasciti testamentari con il coinvolgimento e la presenza di notai per gli incontri aperti al pubblico e la condivisione e verifica sia dei materiali sia dei comunicati stampa diffusi in occasione di tali iniziative. Quest'ultime sono promosse dalle diverse Associazioni per sviluppare - così come accade già da diversi anni nei paesi anglo-sassoni - la cultura del lascito testamentario quale strumento per garantire parte delle proprie risorse attraverso questo istituto.

2.3. Le collaborazioni con le Associazioni dei Consumatori

Il Notariato collabora con 12 tra le più importanti e rappresentative Associazioni dei Consumatori, tutte appartenenti al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Grazie alla collaborazione tra il CNN e le Associazioni dei Consumatori, avviata nel 2005 e ufficializzata nel 2006 tramite un protocollo d'intesa, è stata creata la collana di Guide per

il Cittadino: quattordici Guide per il Cittadino, redatte con un linguaggio semplice ed efficace, forniscono le informazioni indispensabili per l'acquisto della casa (dal costruttore e all'asta), il mutuo, la gestione del patrimonio (successioni e donazioni), la convivenza, il matrimonio, il rapporto genitori-figli e la legge sul "Dopo di noi".

Le Guide sono scaricabili gratuitamente dal web (www.notariato.it) e vengono periodicamente presentate sul territorio durante incontri tematici, organizzati dai Notariati locali in collaborazione con le Associazioni dei consumatori.

2.4. I pareri al Ministero della giustizia

Il CNN dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la giustizia.

2.5. Il Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui entro il 28 febbraio di ciascun anno. Secondo quanto previsto dall'art. 20 della medesima legge, se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato. In tal senso, con gara europea a procedura aperta è stato affidato il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei notai per il triennio 1/5/2018-1/5/2021.

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 89/1913 il Consiglio nazionale del notariato, inoltre, istituisce, regola e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati secondo quanto previsto dalla medesima legge. Il Fondo è amministrato dal Consiglio nazionale del notariato che determina, altresì, l'ammontare del contributo per i notai. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo. La gestione del Fondo di garanzia, come disciplinato dal Regolamento 9 maggio 2013 adottato dal Consiglio nazionale del notariato, è di competenza di un Comitato di gestione composto da notai nominati dallo stesso Consiglio nazionale, mentre il ricevimento e la valutazione delle domande di risarcimento, le determinazioni e le liquidazioni dei danni e le determinazioni

in ordine alla costituzione in giudizio, anche per l'esercizio delle azioni di rivalsa sono di competenza di un apposito Ufficio centrale sinistri, nominato dal Consiglio nazionale.

3. Analisi del contesto interno

Il Consiglio nazionale, dopo l'insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e individua il Segretario. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

Il Consiglio nazionale elegge altresì tra i suoi componenti il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario e da quattro membri.

Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;
- c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;
- d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio.

I revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

Il Consiglio Nazionale può istituire, con propria deliberazione, Commissioni di studio e Gruppi di Lavoro con il fine di fornire pareri ed elementi di valutazione, elaborare studi e ricerche su materie di interesse, realizzare gli obiettivi definiti nei programmi e nei progetti deliberati del Consiglio.

Il Consiglio cura inoltre i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli altri soggetti istituzionali interessati, organizza il congresso nazionale della categoria, promuove convegni di studio su materie di interesse istituzionale, organizza corsi di aggiornamento professionale per i notai in esercizio attraverso la Fondazione Italiana del Notariato.

In relazione al concorso notarile il CNN fornisce al Ministro della Giustizia una rosa di 18 notai fra i quali il Ministero individua i soggetti che, con nove magistrati e sei professori universitari, docenti di materie giuridiche, anch'essi di nomina ministeriale, costituiranno

la commissione d'esame. L'organizzazione e la gestione del concorso è riservata esclusivamente al Ministero della Giustizia.

3.1. Il contesto organizzativo e la struttura del CNN

Il modello organizzativo dell'Ente risponde all'esigenza di garantire il corretto espletamento dei servizi mediante una distribuzione del personale che tenga conto delle professionalità, delle competenze e delle funzioni, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi strategici programmati.

L'impianto organizzativo configura l'Ente quale struttura con compiti di gestione e coordinamento dei processi istituzionali e di attuazione delle linee strategiche adottate dall'Organo di vertice, di pianificazione dell'attività e di realizzazione dei fini istituzionali.

3.2. Assetto organizzativo

Il vigente assetto organizzativo del Consiglio Nazionale del Notariato, Ordine professionale della categoria, prevede una Sede unica in Roma.

Nell'ambito della sede operano gli Organi dell'Ente:

- Consiglio;
- Presidente;
- Vice Presidente
- Segretario;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Comitato Esecutivo.

L'organizzazione degli uffici del CNN risponde ad uno schema ordinato secondo due linee di classificazione. La prima si riferisce alla distinzione tra attività istituzionali e attività di supporto; la seconda aggrega in "Uffici" le unità di personale in relazione alle specifiche soluzioni organizzative. Gli uffici fanno capo alla Direzione generale e non costituiscono unità organizzative autonome; essi sono definiti nel numero, nella consistenza e nell'assetto dalla Direzione generale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze funzionali e gestionali. Tra i vari uffici, al fine di facilitare l'integrazione orizzontale delle funzioni per il raggiungimento degli obiettivi strategici, il rapporto è di coordinamento equiordinato.

L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

- Direzione generale

SEGRETERIE

- Segreteria della Presidenza
- Segreteria della Direzione generale

- Segreteria del Consiglio
- Segreteria affari internazionali
- Segreteria Ufficio studi
- Segreteria Ufficio Studi internazionali

UFFICI

- Ufficio Affari generali
- Ufficio Archivio e protocollo
- Biblioteca
- Ufficio Comunicazione
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Studi

3.3. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CNN

Ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dalla delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”, il CNN verifica l’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società sulle quale detiene il controllo ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016.

In particolare:

- pubblica i dati di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013;
- vigila sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza o promuove l’adozione di suddette misure;
- individua le attività di pubblico interesse degli enti di diritto privato partecipati, ai fini dell’applicazione delle misure di trasparenza.

NOTARTEL S.P.A

La Notartel S.p.a. (<http://www.notartel.it>) è stata costituita nel 1997 per iniziativa dei due soci, Consiglio Nazionale del Notariato (90%) e Cassa Nazionale del Notariato (10%), con l’obiettivo di realizzare e gestire servizi informatici e telematici per la categoria notarile. La Società collega tutti i notai italiani attraverso una piattaforma web dedicata, la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.) creata dal Notariato senza spese per lo Stato. Grazie all’informatizzazione delle procedure documentali e all’interazione con la Pubblica Amministrazione la R.U.N. contribuisce a migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, a far loro risparmiare il tempo dedicato alla gestione delle pratiche e

degli adempimenti, fornisce alle amministrazioni un unico interlocutore per l'accesso alle banche dati pubbliche e consente un costante aggiornamento dei pubblici registri.

La Notartel S.p.a. è altresì impegnata nella realizzazione delle strategie e delle politiche informatiche del Notariato come definite dal Consiglio nazionale, mediante progetti aziendali da ultimo riorganizzati nella prospettiva dell'Agenda Digitale Italiana e Europea e focalizzati sui temi dell'identità digitale, della PA digitale, degli Open Data e della Giustizia digitale.

ADR NOTARIATO S.R.L.

Società (<https://www.adrnotariato.org>) istituita dal Consiglio Nazionale del Notariato il 9 settembre del 2005 con sede legale in Roma e sedi operative in Roma e in Milano.

Successivamente, nella compagine sociale è entrata a far parte, anche Federnotai, la Federazione delle associazioni sindacali regionali dei notai italiani così ribadendo l'importanza di una scelta volta ad organizzare persone e mezzi destinati all'erogazione del servizio di conciliazione e all'offerta di servizi di supporto all'attività dei notai quali conciliatori professionali, per la risoluzione alternativa delle controversie loro devolute allo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che ne favoriscono la composizione autonoma.

Il Ministero della Giustizia con provvedimento 7 giugno 2007 (in G.U. 10 luglio 2007, n. 158) ha disposto l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di "ADR Notariato Srl" e successivamente la società viene iscritta al n. 9 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dal 6 ottobre 2020 il Consiglio Nazionale del Notariato è tornato ad essere socio unico (il CNN detiene il 100% delle quote societarie) di ADR Notariato.

ASSONOTAR

La società, costituita nel 2005 offre alla categoria consulenza assicurativa, servizi assicurativi, operando nella gestione in primo esame dei sinistri in ambito professionale.

Il CNN detiene il 100% delle quote societarie.

FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

E' stata costituita dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Cassa Nazionale del Notariato e ha sede in Roma, via Flaminia n.160 (il sito web è disponibile all'indirizzo: <http://www.fondazioneitnotariato.it>)

Il CNN partecipa al fondo di dotazione della Fondazione in misura minoritaria rispetto alle fonti di finanziamento complessive della stessa e provvede alla provvista della

maggioranza, ma non della totalità, dei componenti dell'organo di amministrazione. La Fondazione ha un bilancio superiore a cinquecentomila euro ma, non sussistendo tutte e tre le condizioni dettate dall'art. 2-bis, comma 2, necessarie perché essa possa considerarsi in controllo da parte del CNN, essa deve considerarsi, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, come ente di diritto privato in semplice partecipazione.

La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura dei notai italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del patrimonio culturale e del ruolo sociale del notariato italiano. In tale ambito, svolge e promuove le necessarie attività di ricerca scientifica.

L'attività della Fondazione è primariamente rivolta ai notai in esercizio ed ai giovani candidati notai, ma può anche essere di supporto ai consigli notarili, ai comitati regionali e interregionali ed alle scuole di notariato o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l'attuazione dei propri scopi.

La Fondazione, in tale ambito, svolge, tra l'altro, le seguenti attività istituzionali:

- a) promuovere ed organizzare per i notai in esercizio corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie inerenti la professione notarile. In particolare: in diritto civile, diritto notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto comparato, diritto tributario, informatica giuridica, economia del diritto, diritto pubblico, storia del notariato, deontologia professionale;
- b) promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico e ricerca scientifica in materie di particolare interesse per i notai in esercizio e per i candidati notai, anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto all'attività professionale e di studio;
- c) istituire borse di studio destinate a facilitare l'accesso alla professione notarile di giovani laureati in giurisprudenza che ne siano meritevoli;
- d) attuare tutte le iniziative di informazione utili alla categoria, alle istituzioni ed alla pubblica opinione, anche mediante studi e ricerche;
- e) coordinare e pubblicizzare le attività formative interne al Notariato;
- f) organizzare incontri, convegni e seminari di studio;
- g) finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
- h) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- i) promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;
- l) costituire biblioteche;

m) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio tra praticanti notai e notai in sede comunitaria e internazionale;

n) promuovere ed organizzare ai fini didattici ogni altra forma di attività di alto livello culturale che rientri nelle finalità e negli scopi della stessa;

o) promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità della fondazione stessa;

p) favorire il conseguimento dei benefici della società dell'informazione, sia partecipando ad accrescerne lo sviluppo soddisfacendo la domanda di servizi di interesse generale, sia garantendo una risposta efficace ai bisogni dei cittadini.

Nel perseguimento dei suoi fini la fondazione potrà avvalersi della collaborazione degli organismi del notariato, promuovendone e sostenendone le attività finalizzate alla elevazione culturale, sociale e professionale dei notai.

La Fondazione non esercita funzioni amministrative, né produce beni e servizi o gestisce servizi pubblici per conto del CNN. La Fondazione eroga formazione ai notai in autonomia. Non si rinvengono, dunque, gli estremi per un'applicazione ad essa delle norme sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, né tantomeno quelle concernente la predisposizione di specifiche misure di prevenzione della corruzione. La Fondazione, peraltro, opera con procedure trasparenti e orientate alla massima integrità e legalità. Nel sito internet della Fondazione (www.fondazione-notariato.it) sono presenti tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività di formazione svolta per i notai. Il riconoscimento dei crediti formativi e la gestione della relativa banca dati è di competenza del CNN.

4. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del CNN

Il PTPCT ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.

Il presente piano è riferito all'arco temporale 2021-2023.

Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, e viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il PTPCT è finalizzato, tra l'altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio ivi previste e ad osservare le

procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad apportare al Piano le modifiche utili al fine di rafforzarne l'efficacia;

- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del Consiglio;
- i componenti di qualsiasi organo del CNN, comunque denominato;
- i dirigenti del CNN;
- il personale del CNN, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni;
- i consulenti e i collaboratori del CNN;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del Consiglio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dall'emergere di lacune del Piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità, ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo della sezione dedicata alla trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CNN, il Direttore ne dà comunicazione al RPCT e al Comitato Esecutivo, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente PTPCT, si configura una ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012. In tal caso il Direttore ne dà comunicazione al RPCT e propone al Comitato esecutivo i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di un soggetto esterno all'Ente, verranno attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di membri delle Commissioni, nominati dal Consiglio, il Direttore ne dà comunicazione al Consiglio per le determinazioni del caso;
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un membro del Comitato esecutivo il Segretario ne darà comunicazione al RPCT e al Consiglio per le determinazioni del caso.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Comitato esecutivo che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure *obbligatorie* (fissate per legge o suggerite dal PNA) e *specifiche* di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Nell'attività di mappatura dei processi saranno coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

Nel presente Piano viene confermata la mappatura dei soli processi ritenuti “a rischio”.

Entro la fine del 2021 il CNN si impegna a completare la mappatura di tutti i processi secondo le indicazioni desunte dall'Allegato 1 al PNA 2019.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, nell'individuazione e nella descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la “pericolosità” per l'ente.

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti.

Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. Con l'Allegato 1 del PNA 2019 l'ANAC ha dettato la metodologia applicativa di tali principi per le finalità di definizione di adeguate misure di prevenzione della corruzione.

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per “rischio” deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili

conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree di rischio "generali": alle quali fanno capo le "aree obbligatorie" (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA: autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale) e le aree "generali" - (indicate dall'ANAC nel PNA 2015: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);
- aree ulteriori o "specifiche": altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo.

Nel PNA 2016 l'ANAC ha indicato tre aree a rischio tipiche degli ordini professionali:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

In relazione a tali, possibili, aree di rischio, al CNN è attribuita competenza esclusivamente sulla "formazione professionale continua", poiché le attività riconducibili alle altre due aree di rischio sono svolte dai Consigli notarili distrettuali.

Per quanto riguarda la formazione, il CNN ha adottato il regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai, in cui è specificato come essa sia realizzata mediante la Fondazione italiana del Notariato, dai Consigli notarili distrettuali e dalle loro associazioni, dai Comitati notarili regionali e dalle Scuole del Notariato riconosciute dal CNN. Quest'ultimo ha competenze sul rilascio dei crediti formativi professionali e gestisce un'apposita banca dati.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CNN

Il Consiglio nomina il RPCT verificando le eventuali ipotesi di incompatibilità alla nomina dei dirigenti in servizio. È possibile nominare un funzionario con qualifica non dirigenziale qualora si rinvercano ipotesi potenziali o effettive di incompatibilità o di conflitto di interessi per lo svolgimento di tale incarico da parte dei dirigenti in servizio.

Il RPCT del CNN collabora con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominati dai Consigli distrettuali. In tali sedi, ove non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, potrà procedersi alla nomina, quale RPCT, di un componente del Consiglio notarile distrettuale privo di deleghe gestionali.

Ai sensi della legge n. 190/2012, il RPCT predispose il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza [PTPCT] e lo propone per l'approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Il RPCT dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove praticabile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica sul sito web del CNN di appartenenza una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012).

6. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CNN e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPCT potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, individuati dal Direttore, su proposta dello stesso RPCT, nelle seguenti articolazioni dell'ente:

- Direzione

SEGRETERIE

- Segreteria della Presidenza e della Direzione generale

- Segreteria del Consiglio

- Segreteria Affari internazionali

- Segreteria Ufficio studi

- Segreteria Ufficio Studi internazionali

UFFICI

- Ufficio Affari generali
- Ufficio Archivio e protocollo
- Biblioteca
- Ufficio Comunicazione
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Studi

I processi del CNN sono suddivisi in tre macro-aree di attività:

- istituzionali, ossia quelli riferiti alle attività svolte dal CNN in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali;
- generali, ovvero quelle considerate "obbligatorie" dalla legge n. 190/2012 e quelle, appunto, considerate "generali" dal PNA 2015.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- consultiva;
- formativa (rilascio di crediti formativi professionali);
- concorsuale (come detto in relazione al concorso notarile il CNN fornisce al Ministro della Giustizia una rosa di 18 notai fra i quali il Ministero individua i soggetti che, con nove magistrati e sei professori universitari, docenti di materie giuridiche, anch'essi di nomina ministeriale, costituiranno la commissione d'esame).
- di controllo attraverso l'Osservatorio permanente per la deontologia;
- di studio;
- di assistenza informatica alle aste notarili/dismissioni immobiliari (attraverso la Notartel S.p.a.).

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- archivio e protocollo;
- comunicazione;
- gestione biblioteca.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi a rischio "generali", le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- acquisizione di lavori, beni e servizi [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- incarichi e nomine [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- affari legali e contenzioso [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];

6.1. La metodologia utilizzata

Al fine di censire i processi nei quali è stato identificato un rischio corruttivo, si è proceduto alla compilazione di appositi fogli elettronici, applicando il c.d. “principio di precauzione”.

In tali fogli elettronici è stata effettuata la valutazione del rischio corruzione e il RPCT ha definito il trattamento dei rischi rilevati con l’individuazione delle misure specifiche di prevenzione, ulteriori rispetto alle misure trasversali di cui si è rilevata l’applicabilità per ogni singolo processo.

Aree di rischio "generali"	Acquisizione e progressione del personale
	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Incarichi e nomine
	Affari legali e contenzioso
PROCESSI ISTITUZIONALI - Aree di rischio "specifiche"	Formativa
	Concorsuale
	Consultiva
	Deontologica
	Assistenza informatica
PROCESSI STRUMENTALI -	Archivio e protocollo
	Comunicazione

**Area di rischio
"specifiche"**

Gestione biblioteca

Sono stati assunti alcuni indicatori omogenei per valutare l'esposizione al rischio del singolo processo:

- Trasparenza
- Controlli
- Regolamentazione
- Complessità
- Conflitto interessi
- Rilevanza esterna
- Contenzioso
- Effetti economici

La scala di valori associata ai predetti indicatori è stata: ALTO/MEDIO/BASSO.

Successivamente, è stato identificato un rischio corruzione per ogni singolo processo. A tale rischio sono stati associati i valori della probabilità che esso si verifichi (ALTISSIMA/ALTA/MEDIA/BASSA) e quelli relativi all'impatto che esso avrebbe qualora si verificasse (ALTISSIMO/ALTO/MEDIO/BASSO). Nella declinazione di tali valori si è tenuto conto degli indicatori di processo e del "pressing dei controlli" (cioè l'efficacia di tali controlli) già attivi sui processi.

Al fine di determinare il livello del rischio identificato, si è utilizzata tale matrice:

		Probabilità			
		Altissima	Alta	Media	Bassa
Impatto	Altissimo	Critico	Critico	Rilevante	Medio
	Alto	Critico	Rilevante	Rilevante	Medio
	Medio	Rilevante	Rilevante	Medio	Basso
	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso

Ad ogni rischio è stata associata una misura "ulteriore" oltre alle misure obbligatorie (trasversali) che devono essere implementate per ogni processo. Il termine per l'adozione delle misure ulteriori è previsto per la fine del 2021.

Ad ogni processo a rischio è riferita una scheda volta all'attività di monitoraggio che è stata svolta nelle more della predisposizione del nuovo PTPCT:

Misura applicata	S/N
Necessità di modifica e/o integrazione declinazione del rischio	S/N
Segnalazioni illecite	S/N
Procedimenti disciplinari	S/N

Contenzioso	S/N
Criticità/Scostamenti rilevati/Note	

È stato dato, altresì, conto del fatto che alcuni processi sono comunque interessati da misure di prevenzione “trasversali” che interessano più processi.

A seguito del monitoraggio dei processi e delle misure svolto prima dell’elaborazione del presente aggiornamento, si è ritenuto opportuno procedere alla revisione della mappatura dei processi e alla correlata valutazione del rischio, come riportato nell’ Allegato “A” al presente PTPCT.

7. Le c.d. “misure obbligatorie” di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPCT);
- l’adozione di un codice di comportamento dell’ente;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione;
- la prevenzione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CNN e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l'informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell'ente e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

7.1. Codice di comportamento

Il CNN, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio "Codice di comportamento" il cui testo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.notariato.it.

I Consigli notarili distrettuali possono adottare il Codice di comportamento approvato dal CNN, previa integrazione e specificazione del relativo testo mediante la previsione delle regole e delle misure concernenti le rispettive attività, con particolare riferimento alle competenze in materia disciplinare e di vigilanza.

7.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54-bis, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), al fine di consentire l'emersione di fattispecie di illecito commesse all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha ulteriormente inasprito le sanzioni per coloro i quali non prendono nella dovuta considerazione le segnalazioni di illecito e per coloro i quali attuano comportamenti ritorsivi sui dipendenti segnalanti o ne rilevano impropriamente l'identità. Essa si inserisce quindi nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, "whistleblower").

Infatti, se da un lato la figura del "whistleblower" si rivela fondamentale ai fini del più efficace contrasto ai fenomeni corruttivi (posto che, operando all'interno dell'organizzazione, questi ha maggiori opportunità di venire a conoscenza di condotte illecite), dall'altro una sua insufficiente tutela lo espone a ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione. In ultima analisi, un'adeguata tutela del "whistleblower" si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in quanto elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio. Con la legge 179 del 2017 il Legislatore si è proposto quindi l'obiettivo di assicurare una tutela efficace del soggetto che segnala l'illecito, non

limitandola al solo ambito del rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche a quello rapporto di lavoro privato, seppure in termini e con modalità differenti.

Il provvedimento, nel tutelare il “whistleblower”, prevede tra l’altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

In attesa dell’emanazione da parte dell’ANAC delle nuove linee guida per la gestione delle segnalazioni (in consultazione alla data dell’adozione del presente piano) il CNN prevede che sia compito del RPCT accertare che il segnalante, sia egli dipendente dell’Ente (cfr. art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001) o altro soggetto che per esso fornisce servizi, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione può essere inoltrata al RPCT, all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC, ovvero al proprio diretto responsabile, che ne dà immediata notizia al RPCT.

Nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali, per calunnia e diffamazione, e civili, per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il CNN garantisce per la segnalazione di illeciti:

- la tutela all’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPCT.

Le segnalazioni possono essere inoltrare alla casella e-mail: anticorruzione@notariato.it, essere presentate direttamente ai soggetti sopra indicati, o inviate mediante posta ordinaria, indicando sempre le proprie generalità.

Non sono ammesse segnalazioni anonime. Dette segnalazioni possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPCT o degli altri organi competenti.

7.3. La rotazione del personale

Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità organizzative e funzionali del CNN, e delle professionalità del personale in servizio, il RPCT propone al Comitato esecutivo eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione.

A tale riguardo, nel richiamare quanto previsto nel PNA 2015 in merito alla sostenibilità economica e organizzativa delle misure programmate, si segnala come, ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione, non si possa prescindere dalle caratteristiche organizzative dell'ente e dalla correlata, concreta capacità di attuazione delle stesse.

Se quest'aspetto fosse ignorato i PTPCT finirebbero per essere irrealistici e per restare, quindi, per la gran parte, inapplicati.

Ferma restando quindi l'obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, non può escludersi che l'ente si trovi nella pratica impossibilità di attuarle.

Nel caso di specie, la presenza, nell'attuale assetto organizzativo del CNN, di un unico dipendente con qualifica dirigenziale, addetto, peraltro, all'Ufficio comunicazione, impedisce, di fatto, che vi siano margini utili per dare concreta attuazione alla misura in discorso.

7.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CNN si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2-bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del CNN, i dirigenti, i dipendenti all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente, sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente. Il RPCT, in collaborazione con i competenti uffici, effettua una verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

7.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti.

Al fine di evitare che l'assunzione di incarichi e lo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del personale dipendente possa integrare comportamenti idonei a concretizzare ipotesi di conflitto di interessi, saranno adottate disposizioni regolamentari volte a definire adeguate procedure autorizzatorie o, comunque, di previa comunicazione.

7.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto si prevede che i provvedimenti di assunzione e di conferimento di incarichi del CNN dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati. I soggetti che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CNN, sono tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

7.7. Astensione in caso di conflitto di interesse

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), dal PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CNN, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interessi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Direttore

In attesa dell'adozione di specifiche modalità di segnalazione che saranno disciplinate con atti regolamentari del CNN, il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività idonea a configurare un conflitto di interessi anche solo potenziale.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal CNN.

Sul punto l'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Sulla base di tali previsioni, l'ANAC ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di linee guida ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche (linee guida n. 15/2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»).

Al fine adottare idonee misure di prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi, i dipendenti del CNN che svolgono il ruolo di RUP o intervengono in procedimenti amministrativi con ruoli tali da poter influenzare la manifestazione della volontà dell'ente, devono presentare idonea autocertificazione che attesti l'assenza di cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, oltre a tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente e dagli atti interni del CNN.

7.8. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CNN.

7.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione

o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

7.10. Rapporti tra il CNN e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CNN, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente.

A tal fine i dirigenti dell'ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

7.11. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

Il RPCT del CNN, pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione rivolti a tutto il personale con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CNN.

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CNN assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale.

8. Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT.

I dirigenti e i referenti interni, ove presenti o previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

9. Modalità di aggiornamento del PTPCT

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT viene adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, secondo le modalità già declinate nel presente Piano e reso conoscibile mediante la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, fatte salve diverse indicazioni dell'ANAC, il RPCT pubblica nel sito web istituzionale del CNN una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEZIONE I

TRASPARENZA

Premessa.

Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di adottare uno specifico "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", pur prevedendo la necessità di indicare in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi

L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Ancora, "La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Attraverso la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza il CNN intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

1. Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI)

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

A far data dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Responsabile viene quindi identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). A tale proposito si precisa che, in attuazione delle citate disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto

l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del CNN sono pertanto affidate anche le funzioni del Responsabile della trasparenza e l'integrità. Esso svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il RPCT provvede all'aggiornamento della sezione dedicata alla trasparenza nel PTPCT, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPCT.

I dirigenti del CNN e i referenti dei settori, ove individuati, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RTI verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) per l'Ente è il Direttore del CNN o il dirigente facente funzioni.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico "semplice" ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento. Nel caso siano presentate richieste di riesame al rigetto di istanze di accesso civico generalizzato, queste sono di competenza del RPCT.

I dirigenti e i referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni organizzative interne del CNN, ove individuati, costituiscono la "rete dei referenti per la trasparenza" e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In caso di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Comitato ne dà immediata comunicazione al Consiglio e AL RPCT, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

3. Processo di attuazione degli obiettivi di trasparenza

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti alle strutture amministrative del CNN.

Ogni destinatario del PTPCT (completo della sua sezione dedicata alla trasparenza) è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati di concerto tra il RPCT e il Direttore che sarà l'interlocutore del RPCT sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

I dirigenti e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Comitato esecutivo, su proposta del RPCT, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il RPCT svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

4. La sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del CNN è www.notariato.it

All'interno di esso è pubblicata la sezione "Amministrazione trasparente", in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 (anche con riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al d.lgs. n. 175/2016) e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i dati e le informazioni che il CNN è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell'Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2013 e secondo quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 1310/2016.

5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del CNN rispondono, di norma, ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell’ente.

6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

L’elenco dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle altre norme che dispongono in materia, è contenuto nell’Allegato -A- del presente piano, ivi inclusi i riferimenti ai responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei singoli obblighi.

7. Accesso civico

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC ha adottato apposite Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 1309/2016).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico “semplice” volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

7.1. Le istanze di accesso civico “semplice”

L’istanza di accesso civico “semplice” va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni

o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'ANAC ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. Il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio Nazionale del Notariato.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7.2. Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica Responsabile dell'accesso civico (RPCT) del Consiglio Nazionale del Notariato mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto. Il Responsabile dell'accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito web istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell'accesso civico del Consiglio Nazionale del Notariato ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al RPCT del Consiglio Nazionale del Notariato, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta.

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo, provvede, nei termini di cui all'art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato è la dott.ssa Maria Michela Razzino, tel. 06/362091.

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: cnn.segreteria@notariato.it

Il Titolare del potere sostitutivo del Consiglio Nazionale del Notariato è il dott. Jacopo Gallo Curcio, Direttore del CNN, o, in assenza di questi, il dirigente facente funzioni.

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per il diritto di accesso è: cnn.segreteria@notariato.it

7.3. L'accesso civico "generalizzato"

Le istanze di accesso civico "generalizzato" possono essere indirizzate:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti ai quali si chiede di accedere, con nota scritta firmata e fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- alla segreteria del Consiglio nazionale del notariato, con nota scritta firmata e fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente da spedire a Consiglio Nazionale del Notariato - Via Flaminia, 160 - 00196 ROMA, oppure con PEC all'indirizzo segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it.

Per le istanze di cui sopra può essere utilizzato l'apposito modulo scaricabile dal sito www.notariato.it / sezione "Amministrazione trasparente" / sotto-sezione "Accesso civico".

È necessario che l'istante indichi con precisione i dati e/o i documenti ai quali accedere, al fine di consentire agli uffici del CNN di dare corso alla richiesta. Gli uffici del CNN interessati collaborano con l'istante all'eventuale, corretta individuazione dei dati e/o documenti richiesti, ove ciò non risulti eccessivamente oneroso in termini organizzativi e/o funzionali.

La Segreteria di direzione del CNN trasmette l'istanza di accesso civico "generalizzato" all'Ufficio che detiene i dati o i documenti ai quali si chiede di accedere tempestivamente e, comunque, non oltre entro 48 ore dalla ricezione della stessa.

L'Ufficio che detiene i dati o i documenti ai quali si chiede di accedere, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del CNN, comunica all'interessato, con provvedimento motivato, l'accettazione dell'istanza o il suo rigetto. Se vi è stata la necessità di coinvolgere controinteressati, i termini possono essere sospesi sino ad un massimo di 10 giorni. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, informando il RPCT.

Nei casi di rigetto totale o parziale dell'istanza di accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro i termini di cui sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi pubblici o privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'Ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del r, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) – c.d. “eccezioni assolute”.

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è, altresì, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I pregiudizi concreti da valutare, ai predetti interessi pubblici e privati (art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013) costituiscono le c.d. “eccezioni relative o qualificate”.

Il responsabile dell'Ufficio competente è tenuto a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se la messa a disposizione degli atti o dei documenti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, come chiarito dall'ANAC nella delibera n. 1309/2016, il pregiudizio agli interessi riconducibili alle c.d. “eccezioni relative” deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Ufficio non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

- a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013– viene pregiudicato;

b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla messa a disposizione del dato, dell'informazione o del documento richiesto;

c) valutare se il pregiudizio conseguente alla predetta ostensione è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

Sono, comunque, rigettate le istanze di accesso civico generalizzato massive o ripetute che si sostanziano in un abuso del diritto, nei termini evidenziati dalla recente giurisprudenza.

ALLEGATO "A"
Catalogo dei rischi

ALLEGATO "B"
Obblighi di pubblicazione del CNN
e indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione